

<<STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e del D.Lgs. 460/97 l'associazione "NEL SORRISO DI VALERIA ONLUS", simbolicamente rappresentata con un logo raffigurante un trifoglio verde, con occhi e bocca stilizzati sulle tre foglioline in atteggiamento di volti sorridenti, circondato dalla scritta "Nel sorriso di Valeria Onlus".

ART. 2 - SEDE

L'associazione ha sede legale in San Miniato. Il cambio della sede nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dell'atto costitutivo.

La sua durata è illimitata, con l'uso, nella denominazione e in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ART. 3 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo esclusivo dell'associazione è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attraverso la promozione e la gestione di aiuti umanitari a beneficio di bambini bisognosi in qualsiasi parte del mondo da individuare annualmente dal comitato direttivo, con l'approvazione dell'assemblea, sia direttamente con contributi, adozioni a distanza e borse di studio mirate, oppure attraverso altre istituzioni che operano nel settore e su indicazione di progetti specifici.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Non persegue scopi di lucro; gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, non possono essere ripartiti, anche indirettamente, tra i soci o al di fuori degli scopi istituzionali, né durante la vita dell'associazione né al suo scioglimento.

#### ART. 4 - I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutte le persone che accettano gli articoli dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale si dovranno specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni della legge 30/06/2003 N.196 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego di ammissione va motivato. All'atto dell'ammissione il socio versa l'ammontare di una quota sociale fissata inizialmente in euro 20,00 e, successivamente determinata dal comitato direttivo; il socio s'impegna, altresì, a

versare una quota nella misura determinata annualmente dal comitato direttivo e ratificata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio per le spese di gestione.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo, salva ovviamente la facoltà di recesso. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, e gli altri promotori che, impossibilitati a parteciparvi, saranno iscritti nella prima riunione del

Comitato direttivo; hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, sono tenuti al pagamento della quota sociale iniziale ed a contribuire alle spese di gestione con il pagamento della quota annuale. Le quote versate dai soci fondatori, stabilite per il primo anno in Euro 100,00, non attribuiscono maggiori diritti. Al loro interno sarà eletto il Comitato dei Probiviri. La qualità di socio fondatore non si perde; se ne possono perdere i diritti in caso di recesso, esclusione o mancato rinnovo della quota sociale.

- Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, purché in regola con il pagamento delle quote dovute; hanno gli stessi obblighi contributivi dei soci fondatori; sono tenuti al pagamento della quota sociale al momento dell'iscrizione nel libro soci ed al

pagamento della quota annuale che sarà deliberata dal comitato direttivo.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutte le altre persone che contribuiranno, sotto qualsiasi forma, al perseguimento degli scopi sociali saranno considerati: "Sostenitori" dell'Associazione e iscritti in un apposito registro da aggiornare e conservare.

#### ART. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione (fondatori, ordinari) hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi con la riserva prevista per il comitato dei probiviri. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto.

#### ART.6 DOVERI DEI SOCI

I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in

modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche che saranno emanate dal comitato direttivo.

#### ART.7 RECESSO-ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art.6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio deliberata dal Comitato direttivo deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile; fino a tale ratifica il socio conserva i diritti esercitabili.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### ART.8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il comitato direttivo;
- il presidente
- il comitato dei probiviri

Tutte le cariche sociali sono assunte ed esercitate a totale titolo gratuito e durano tre anni ad eccezione della prima nomina per la quale restano in carica un anno fino all'assemblea che approva il bilancio del 2008.

#### ART.9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci costituita da tutti i soci è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto annuale, dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice, oppure tramite fax o messaggio di posta elettronica agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ;
- avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- a) quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del gior-

no dei lavori, la data e l'ora e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi entro il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

a) elegge il Presidente

b) elegge il Comitato Direttivo;

c) elegge il Comitato dei Proviviri;

d) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

e) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo;

f) fissa annualmente l'importo della quota per le spese di gestione;

g) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;

h) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne

quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio, di qualunque categoria, ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota, da versare prima dell'Assemblea annuale che approva il bilancio e comunque prima dell'evento che dà diritto alla partecipazione o al voto.

ART.10 - IL COMITATO DIRETTIVO



L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere, (tutti eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

#### ART.11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,

presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

#### ART.11BIS - COMITATO PROBIVIRI

Il comitato dei probiviri è composto di tre soci fondatori eletti dall'assemblea. Allo stesso è devoluta la risoluzione di eventuali contrasti interpretativi sullo statuto e la funzione di consulenza del comitato direttivo. Le risoluzioni sui contrasti, richieste per iscritto da uno o più soci, sono decise a maggioranza dei suoi componenti e sono comunicate al comitato direttivo che le rende immediatamente applicabili a meno che non ritenga opportuno portarle all'esame dell'Assemblea. Possono partecipare alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto di voto.

#### ART.12 - I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote sociali versate all'atto dell'ammissione;
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea, per le

spese di gestione;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura

provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in

contrasto con gli scopi sociali, raccolti direttamente e tra-

mite l'istituzione di un c/c intestato all'associazione;

il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che

sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione,

salva sempre l'approvazione dell'assemblea;

- da iniziative promozionali.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in

forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno

e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato

per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e

arricchire il suo patrimonio.

#### ART.13 - BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati

dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale or-

dinaria con voto palese e con le maggioranze previste allo

Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve te-

nersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla

chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'asso-

ciazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea; può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo é depositato presso la sede dell'associazione, almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

#### ART.14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile secondo quanto previsto all'art.9. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con lo scopo sociale, con il regolamento interno eventualmente approvato e con la Legge Italiana.

#### ART.15 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di associazioni ed enti con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentiti eventuali organismi di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle legge vigen-

ti in materia.

Firmato: Tramentozzi Lucio

ROBERTO ROSSELLI NOTAIO>